

STATUTO DELLA FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA (FSSI) Edizione 2003

I. NOME, SEDE E SCOPO:

Art. 1

La Federazione Sci della Svizzera italiana (FSSI) è un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Ha sede al domicilio del proprio presidente.

E' un'associazione regionale della Swiss-Ski ai sensi delle disposizioni statutarie di quest'ultima.

Art. 2

Lo scopo della FSSI è quello di:

- a) Promuovere, sviluppare e propagandare pratica dello sci e degli sport di scivolamento sulla neve nel Cantone Ticino e nel Moesano;
- b) Promuovere, attraverso i Club, il cameratismo, il piacere e la comprensione per gli sport sulla neve;
- c) Promuovere e sostenere provvedimenti per una maggiore sicurezza e salute nella pratica degli sport sulla neve;
- d) Promuovere il rispetto della natura e dell'ambiente;
- e) Trovare ampio sostegno presso i suoi membri, presso la popolazione, nel turismo e nell'economia.
- f) Raggiungere una posizione leader nello sport di massa, in quello giovanile ed agonistico e favorire la commercializzazione degli sport sulla neve.

II. MEMBRI: DIRITTI E DOVERI:

Art. 3

Sono obbligatoriamente membri della FSSI tutti e soltanto gli Sci Club affiliati alla Swiss-Ski e aventi sede nelle regioni di cui all'art. 2 lett. a).

È quindi esclusa l'affiliazione solo alla FSSI come pure solo a Swiss-Ski.

3.2. L'affiliazione alla FSSI diventa effettiva con l'accettazione del Club in seno a Swiss-Ski.

Le dimissioni o l'espulsione da Swiss-Ski comportano automaticamente per il Club, la perdita della qualità di membro della FSSI.

Art. 4

Nelle assemblee, ogni Club ha diritto ad un voto ogni 20 soci o frazione superiore a 10.

Ogni Club ha diritto ad almeno 1 voto.

Per la determinazione dei voti spettanti a ciascun Club, fa stato il numero dei soci annunciati a Swiss-Ski entro il 31 marzo dell'anno in corso, come all'art. 5 degli statuti Swiss-Ski.

Il mancato pagamento delle quote a Swiss-Ski e alla FSSI, comporta la perdita automatica del diritto di voto nelle assemblee.

Art. 5

I Club devono versare alla FSSI una quota annua per ogni singolo socio affiliato, ad eccezione dei membri OG. Per la determinazione del numero dei soci vale per analogia l'art. 4 cpv. 2.

5.2. La quota annua è fissata dall'assemblea ordinaria.

III. PATRIMONIO FSSI

Art. 6

Il patrimonio della FSSI è costituito dai beni mobili ed immobili e dalle liquidità le cui fonti ordinarie sono le quote versate dai Club, i contributi di Swiss-Ski e di altri Enti.

IV. RESPONSABILITA':

Art. 7

7.1. Gli obblighi della FSSI verso i terzi sono garantiti unicamente dal suo patrimonio.

7.2. E' assolutamente esclusa la responsabilità patrimoniale dei Club e dei membri del CD.

7.3. Il CD è tenuto a stipulare ed a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a nome della FSSI che copra i rischi relativi all'attività della stessa.

V. ORGANI:

Art. 8

Gli organi della FSSI sono:

- L'assemblea dei delegati dei Club;
- Il Consiglio Direttivo (CD);
- La Commissione di revisione dei conti.

a) Assemblea dei delegati dei Club:

Art. 9

9.1. L'assemblea dei delegati dei Club è l'organo supremo della FSSI.

9.2. Ogni Club può partecipare con numero non limitato di delegati. Tuttavia un solo delegato esprime i voti del club.

La rappresentanza di un Club mediante procura ad un altro Club non è ammessa.

Art. 10

La FSSI tiene annualmente un'assemblea ordinaria che deve aver luogo entro il 15 giugno.

L'assemblea dev'essere convocata dal CD con 20 giorni di anticipo.

L'assemblea ordinaria è diretta dal presidente della FSSI, o in caso di impedimento, dal vicepresidente.

Essa può deliberare solo sugli oggetti indicati all'ordine del giorno.

Proposte e presentazione di candidati possono essere fatte dai Club. Le proposte devono prevenire per iscritto al Presidente entro 6 settimane, mentre la presentazione di candidati 14 giorni prima dell'assemblea.

Le decisioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei Club rappresentati, riservati gli art. 20 e 21 sullo scioglimento della FSSI.

Per la nomina di soci onorari, occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

Le decisioni sono prese, per quanto la legge o lo statuto non dispongano diversamente, a semplice maggioranza dei voti espressi.

A parità di voti si ripete la votazione. In caso di nuova parità decide il voto del presidente.

Art. 11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA:

11.1. Deliberare:

- sui rapporti annuali del CD;
- sui conti d'esercizio e sul rapporto di revisione;
- sul programma d'attività;
- sul preventivo per la stagione entrante;
- su proposte del CD e dei Club membri.

11.2. Determinare le quote FSSI.

11.3. Attribuire l'organizzazione dell'assemblea.

11.4. Ratificare:

- il calendario agonistico;
- la designazione di incaricati per mansioni speciali.

11.5. Procedere:

- alle nomine statutarie;
- alla nomina di soci onorari.

11.6. Approvare:

- le modifiche dello statuto.

Art. 12

12.1. Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal CD, oppure su domanda scritta di almeno 1/3 dei Club membri.

La richiesta di convocazione dev'essere motivata e corredata dalla proposta di ordine del giorno.

12.2. L'assemblea straordinaria dev'essere convocata dal CD, nel luogo da questi ritenuto più idoneo, entro due mesi dalla data della richiesta, con 20 giorni di anticipo.

Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno e la motivazione.

I termini e le modalità di convocazione valgono anche se l'assemblea straordinaria è richiesta direttamente dal CD.

12.3. L'assemblea straordinaria è diretta dal presidente della FSSI, o in caso di impedimento, dal vicepresidente.

12.4. Per quanto concerne il diritto di domandare la convocazione e le norme sul voto, fanno stato gli art. 4, 9 e 10 del presente statuto.

b) Consiglio Direttivo (CD):

Art. 13

13.1. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono eletti dall'assemblea dei delegati dei Club. Esso si compone di almeno 8 membri tra cui il Presidente.

13.2. Fra i suoi membri, il CD designa un vice presidente.

13.4. Il CD è eletto per un periodo di 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

13.5. Il CD delibera validamente solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a semplice maggioranza ed in caso di parità decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vice presidente.

13.6. I membri del CD devono rispettare il principio della collegialità.

Art. 14

COMPETENZE DEL CD:

14.1. Dirigere gli affari correnti, amministrare il patrimonio della FSSI e rappresentarla verso i terzi.

14.2. Eseguire le decisioni dell'assemblea.

14.3. Designare i membri ed i compiti dei Settori e delle Unità strategiche.

14.4. Nominare e avvalersi di collaboratori esterni per lo svolgimento della sua attività.

14.5. Elaborare il calendario delle competizioni ed il programma delle manifestazioni della FSSI.

14.6. Presentare alle assemblee i rapporti, i preventivi ed i consuntivi delle attività della FSSI.

14.7. Prendere ogni altra decisione nell'interesse della FSSI, che non sia deferita ad altri organi della stessa.

14.8. Intrattenere stretti rapporti con tutti i Club.

14.9. Istituire ulteriori Settori e unità.

14.10. Convocare, in autunno, una riunione dei presidenti degli sci club con carattere consultivo.

Art. 15

15.1. Il CD impegna il rappresentante della FSSI verso i terzi, mediante la firma collettiva a due del presidente o del vice presidente, unitamente ad un altro membro.

E' possibile, per problemi amministrativi, la procura con firma individuale.

c) Commissione di revisione:

Art. 16

Commissione di revisione:

16.1. È composta da delegati del Club designato revisore dell'assemblea.

16.2. Essa procede alla verifica dei conti, dei bilanci d'esercizio e presenta il suo rapporto direttamente all'assemblea. Copia del rapporto dev'essere consegnata al CD al più tardi 10 giorni prima della data dell'assemblea.

VI. SETTORI – UNITA':

Art. 17

17.1. I responsabili dei settori di attività e delle unità strategiche siedono nel CD.

17.2. Oltre ad essere responsabili delle attività inerenti le loro linee, essi sono incaricati di coordinare le attività tra le linee.

17.3. Essi svolgono le loro attività nell'ambito di quanto definito dal CD. Essi informano regolarmente il CD dello svolgimento di tali attività.

Ogni nuova attività che riguardi la FSSI nel suo insieme e che non fosse stata definita anticipatamente dal CD deve essere sottoposta a quest'ultimo per approvazione.

VII. PERIODO D'ATTIVITA':

Art. 18

L'esercizio amministrativo della FSSI corrisponde a quella della Swiss-Ski. (1.maggio/30 aprile)

VIII. MODIFICA DELLO STATUTO:

Art. 19

19.1. Lo statuto può essere modificato con l'approvazione dei 2/3 dei voti presenti all'assemblea e che rappresentino almeno 1/3 dei Club presenti.

19.2. Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento non possono essere modificate che per decisione delle maggioranze previste per lo scioglimento della FSSI (art. 20 cpv.1)

19.3. Se la proposta di modifica non viene dal CD, essa dev'essere presentata almeno due mesi prima, con motivazione scritta al CD stesso, il quale la sottoporrà alla prossima assemblea. In questo caso il CD è autorizzato a fare controproposte.

19.4. In ogni caso, anche se proveniente dal CD, il testo delle modifiche proposte, dev'essere comunicato ai Club unitamente all'ordine del giorno.

IX. SCIoglimento

Art. 20

20.1. La FSSI potrà essere sciolta su proposta del CD o di singoli Club membri, da un'assemblea straordinaria alla quale devono essere presenti almeno i 3/4 dei Club membri con una maggioranza dei 3/4 dei voti presenti.

20.2. Se l'assemblea straordinaria convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessarie, una seconda assemblea, da convocarsi al più presto entro 10, ed al più tardi entro 30 giorni dopo la prima. La decisione potrà in tal caso essere presa a maggioranza dei 3/4 dei Club presenti, indipendentemente dal numero degli stessi.

Art. 21

21.1. In caso di avvenuto scioglimento, il patrimonio della FSSI sarà amministrato da Swiss-Ski per un periodo di 5 anni.

21.2. Se entro questo termine sarà creata una nuova associazione con gli scopi enunciati nel presente statuto e che avrà funzione di associazione regionale della Swiss-Ski, essa potrà entrare in possesso del patrimonio della disciolta FSSI.

21.3 Trascorsi i 5 anni senza che l'ipotesi del cpv. 2 si sia verificata, la Swiss-Ski dovrà destinare il patrimonio della disciolta FSSI allo sviluppo degli sport di scivolamento sulla neve nelle regioni di cui all'art. 2 lett. a) del presente statuto.

X. DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE

Art. 22

22.1. Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte di Swiss-Ski ed abroga ogni disposizione statutaria precedente.

22.2. Per quanto non previsto dal presente statuto fa stato lo statuto di Swiss-Ski con i rispettivi regolamenti.

Approvato dall'assemblea dei delegati FSSI del 19 novembre 2003 e ratificato dalla Swiss-Ski.

FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA:

Il Presidente:

Enzo Filippini

La Segretaria:

Patrizia Benaglia

Gli scrutatori:

- Mario Calanca
- Sebastiano Guidotti